

Regolamento di Mediazione

ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

in vigore dal

Nr.1 Registro organismi di mediazione

Ministero della Giustizia

INDICE

- Art. 1 Applicazione del regolamento
- Art. 2 Avvio della mediazione
- Art. 3 Luogo della mediazione
- Art. 4 Elenco dei mediatori indipendenti e loro nomina
- Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
- Art. 6 Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza
- Art. 7 Incontri di mediazione e poteri del mediatore
- Art. 8 Proposta del mediatore
- Art. 9 Conclusione della mediazione
- Art. 10 Riservatezza
- Art. 11 Indennità
- Art. 12 Responsabilità delle parti
- Art. 13 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
- Art. 14 Modalità telematiche per la mediazione
- Art. 15 Interpretazione e applicazione delle norme
- Art. 16 Legge applicabile

Allegato I. Tabella delle Indennità

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie, gestite da FAST LAW Srl ("FAST LAW", ovvero "l'Organismo") che le parti intendono risolvere bonariamente.
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative da FAST LAW in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione di FAST LAW dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di FAST LAW la domanda di avvio,

2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza, salvo accordo scritto tra le parti di proroga di ulteriori tre mesi. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza.

3. FAST LAW comunica alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze e delle parti. L'istante, in aggiunta all'Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 3 giorni antecedenti l'incontro.

L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.

5. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall'Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre i termini di cui all'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi di FAST LAW. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, FAST LAW può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.

ART. 4 ELENCO DEI MEDIATORI INDIPENDENTI E LORO NOMINA

1. Il mediatore è nominato a rotazione tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori di FAST LAW, consultabile su www.fastlaw.it, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco di FAST LAW.
3. FAST LAW si riserva, in casi eccezionali, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione di Parte Convocata.
4. L'elenco dei mediatori di FAST LAW è su base nazionale. Sul sito www.fastlaw.it è consultabile il curriculum di ciascun mediatore, con l'indicazione delle città in cui operano prevalentemente.
5. FAST LAW si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, FAST LAW può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, FAST LAW provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.
4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione

decide il mediatore più anziano tra quelli dell'elenco di FAST LAW.

ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

1. Alle parti è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
2. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura speciale sostanziale scritta. Il verbale di mediazione darà atto che il legale è presente sia in assistenza che in rappresentanza della parte.
3. Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. n. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato; i legali possono intervenire per assistere le parti anche nel solo momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

ART. 7 INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.
2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito dell'istanza, ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla

possibilità di iniziare la procedura. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

3. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio, debitamente documentate. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

4. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

6. A discrezione dell'Organismo, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di FAST LAW. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

8. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuto in particolare considerazione, tra gli altri fattori:

- a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
- b. l'esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
- c. la mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti.

2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi tre giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione.

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
- b. le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
- c. sono decorsi tre mesi (o sei in caso di richiesta sottoscritta da tutte le parti) dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo.

2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di FAST LAW diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.

5. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 10 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di FAST LAW non possono essere obbligati a

riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
- b. ammissioni fatte dalla controparte;
- c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:

- a. tutte le parti consentono a derogarvi;
- b. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
- c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
- d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

ART. 11 INDENNITÀ

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti e FAST LAW, le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in domanda, eventualmente modificato dall'Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.

2. Per le mediazioni facoltative di alto valore, le spese di mediazione e le modalità di pagamento potranno essere determinate con le parti in sede di primo incontro, tenuto conto della difficoltà, importanza e complessità della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16, co.4, lett.a) del d.m. n.180/2010.

ART. 12 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:

- a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione FAST LAW non può essere ritenuta responsabile di, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state

espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;

- b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
- d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- f. la determinazione del valore della controversia;
- g. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
- j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.

2. FAST LAW non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

- a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ART. 13 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

ART. 14 MODALITA' TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE

1. La mediazione in modalità telematica è attuabile anche se richiesta da una sola delle parti. In tal caso tutti dovranno sottoscrivere digitalmente il relativo verbale. E' sempre ammessa la mediazione nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo. Il verbale sarà comunque telematico
2. La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "<https://www.fastlaw.it/web/> " (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'Organismo).
3. Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza.
4. L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire:
 - direttamente dal sito "<https://www.fastlaw.it/web/>" compilando l'apposito form;
 - attraverso la segreteria dell'Organismo.
5. In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on-line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito "<https://www.fastlaw.it/web/>".
6. Inoltre, trattandosi di dati sensibili è necessario che il sistema garantisca la riservatezza dei dati, la loro integrità, la loro conservazione e che vi sia un soggetto responsabile della tenuta di tali dati.

ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da FAST LAW.

ART. 16 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO E DI MEDIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE		
VALORE DELLA LITE	MEDIAZIONI PER CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ (INCL. IVA)	MEDIAZIONI VOLONTARIE RELATIVE A DIRITTI DISPONIBILI (INCL. IVA)
Fino a € 1.000	€ 97,60	€ 122,00
Da € 1.001 a € 50.000	€ 190,32	€ 237,90
Superiore a € 50.000	€ 273,28	€ 341,60
Indeterminato basso (fino a € 1.000)	€ 165,92	€ 207,40
Indeterminato medio (da € 1.001 a € 50.000)	€ 224,48	€ 280,60
Indeterminato alto (superiore a € 50.000)	€ 273,28	€ 341,60

Spese vive:

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (non è garantito l'invio di raccomandate 1):

- gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;
- € 10,00 Iva incl. per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;
- € 15,00 Iva incl. per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R.
- **€ 12,20 Iva incl. per la mediazione telematica**

Spese vive documentate

Le spese vive documentate riguardano eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità richieste dalle Parti. Dette spese sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per le attività che comportano ulteriori attività.

L'istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte della Parte Istante. In caso di mancato pagamento delle spese della Parte Convocata, l'adesione si considera non perfezionata e pertanto FAST LAW provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all'emissione del relativo verbale. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio. Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013.

SPESE DI MEDIAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO OLTRE IL PRIMO INCONTRO

Determinazione delle spese di mediazione. Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo. Le spese di mediazione sono determinate dal Ministero della Giustizia e, ai sensi del D.M. 150/2023 del 24.10.2023 devono essere corrisposte al momento della sottoscrizione del verbale di prosecuzione oltre il primo incontro. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. Se le parti non corrispondono almeno

la metà dell'indennità prima del primo incontro della mediazione vera e propria, l'organismo può rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Determinazione del valore della lite. L'ammontare dell'indennità, dovuta per ciascuna parte, è legato al valore della lite indicato nella domanda di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, FAST LAW decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ di cui al D.M. 24 ottobre 2023 n. 150:

- 1) Le spese di avvio e le spese di indennità sono dovute da ciascuna parte presente in mediazione
 1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo, o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 del D.M. 150 del 24.10.23, è ridotta di un quinto
 2. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione sono calcolate, detratti gli importi previsti dall'art 28 comma 5, con una maggiorazione del 10%
 3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, detratti gli importi previsti dall'art 28 comma 5, con una maggiorazione del 25%
 4. Quando il procedimento consegue in incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, sono dovute le ulteriori spese di mediazione detratti gli importi previsti dall'art 28 comma 5
 5. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione
 6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile
 7. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione superiore ad €. 50.000,00
 8. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
 9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
 10. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
 11. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

TABELLA INDENNITA' DI MEDIAZIONE (al netto dell'IVA)

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

AGEVOLAZIONI FISCALI

In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN - IT 92 E 05387 74790 000003704370, BPER BANCA filiale di Aversa, Intestato a: FAST LAW

Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico la città della sede di FAST LAW, il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della istanza.

Esempio: Roma, Mario Rossi RM/127/18 (per procedura già protocollata)

Esempio: Roma, Mario Rossi *data di deposito* (per deposito istanza di mediazione)

- contanti, carta di credito, bancomat o assegno presso le sedi di FAST LAW;

L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei **dati per la fatturazione elettronica**, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali

9

Regolamento di Mediazione di FAST LAW
ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto _____

residente in _____

Indirizzo _____, CAP _____,

dichiara di aver partecipato in data (o nel periodo) _____ alla
procedura di mediazione amministrata dall'Organismo FAST LAW, e assistita dal
Mediatore _____

Dichiara altresì di aver assistito alla procedura

in proprio in rappresentanza

di _____

Il sottoscritto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di FAST LAW e secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 5 lettera b) del Decreto Interministeriale 180/2010 consegna a persona incaricata da FAST LAW, la presente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Valutazione dell'Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi)

insufficiente sufficiente buono ottimo

Valutazione del Mediatore (competenza, professionalità, controllo del procedimento, imparzialità)

insufficiente sufficiente buono ottimo

Grado di soddisfazione generale

insufficiente sufficiente buono ottimo

Suggerimenti:

Reclami:

Luogo _____ Data _____

Firma _____

10

Regolamento di Mediazione di FAST LAW
ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n. 150 del 24.10.2023.

Luogo _____ Data _____

Firma _____

La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma del D.M. n. 150 del 24.10.2023 e del Regolamento di procedura di FAST LAW

VISTO: IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO

La presente dichiarazione, resa al mediatore incaricato al termine della procedura e sottoscritta da ciascuna delle parti, è allegata al fascicolo del procedimento e trasmessa in copia conforme, per via telematica, al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it)

Prot. Trasmissione n. _____ in data _____

CODICE ETICO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Il Codice Etico è una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico–sociale di ogni partecipante alla sua organizzazione.

Formalizza un complesso di regole di valore etico alle quali sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi reciproci nei confronti dell'ente.

I destinatari sono pertanto tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine dell'Organismo di mediazione.

Codice Etico.

L'Organismo di FAST LAW, consapevole di essere stabilmente destinato all'erogazione del servizio di mediazione, si impegna a svolgere tale attività nel rispetto del presente Codice Etico.

DEFINIZIONI

Vengono di seguito riportate le principali definizioni nel testo del documento, nonché quelle utili alla comprensione dei suoi contenuti.

- **MEDIAZIONE**: attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

- **MEDIATORE**: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, su incarico dell'organismo svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

DESTINATARI: sono tutti coloro che direttamente o indirettamente in qualsiasi forma collaborano con l'organismo nello svolgimento della propria attività;

CARTA DEI SERVIZI: è il documento in cui sono riassunte le attività, i percorsi, i luoghi e i tempi utili per orientarsi nell'ambito dell'offerta delle procedure conciliative.

Impegna l'organismo verso l'esterno al rispetto di un patto di trasparenza teso anche al costante e proficuo miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni offerte.

NORME DI CONDOTTA

Principi generali

L'organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso la collettività in generale e verso i propri interlocutori primari (mediatori, parti, consulenti, collaboratori);

- concorrenza leale ed impegno di informazione trasparente nel rispetto degli obblighi di riservatezza;

- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'organismo.

Onestà e diligenza.

L'Organismo FAST LAW garantisce la tutela dell'affidamento e delle aspettative nell'esercizio delle attività istituzionali e nei comportamenti posti in essere dai destinatari.

Equità ed uguaglianza.

L'Organismo FAST LAW. si impegna nelle relazioni ad esercitare l'autorità con equità e correttezza evitando ogni abuso nel rispetto della dignità ed autonomia dei destinatari, dai terzi e degli utenti.

L'Organismo FAST LAW. rifiuta qualsiasi tipo di discriminazione basata sull'età, sul sesso, sullo stato di salute, sulla nazionalità, sulla razza, sulle credenze religiose e sulle opinioni politiche e si impegna affinché tale principio venga rispettato dai destinatari, nelle relazioni che essi intrattengono in nome e per conto dell'organismo.

In osservanza del principio di eguaglianza sostanziale, l'organismo garantisce particolare attenzione ai bisogni degli utenti che presentano specifiche esigenze di tutela correlate a fattori di diversità e alle categorie più deboli che necessitano di idonea tutela assistenziale.

Imparzialità.

L'Organismo FAST LAW. si impegna ad evitare comportamenti espressione di parzialità ed ingiustizia, ovvero trattamenti non obiettivi, sia nei confronti dei destinatari che nei riguardi dei terzi e degli utenti.

Riservatezza

L'Organismo e chiunque altro preli la propria opera e il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

L'Organismo garantisce che l'azione dei destinatari tuteli la riservatezza delle stesse, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela e gestione dei dati in conformità con il D. Lgs. 196/2003.

Non dovranno pertanto essere oggetto di divulgazione:

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'indennità delle parti;
- l'oggetto della procedura;
- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alle procedure stesse, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.

I Mediatori saranno dispensati dal dovere di riservatezza se:

- le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- la divulgazione è imposta dalla legge;
- vengono a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno.

L'Organismo FAST LAW nella stesura di testi scritti, nella relazione dei documenti e in tutte le forme di comunicazione adotta un linguaggio il più possibile chiaro e comprensibile.

DICHIARAZIONE DI INTENTI DELL'ORGANISMO.

L'Organismo, consapevole dei propri compiti istituzionali finalizzati al perseguimento del primario interesse pubblico si impegna a svolgere le competenze e le funzioni nel pieno rispetto del presente Codice.

L'Organismo si impegna alla pubblicazione del Codice Etico sul sito internet, nell'area dedicata, in cui è presente una casella di posta elettronica finalizzata a raccogliere, osservazioni, richieste di chiarimenti ed eventuali proposte, da parte di interlocutori interessati. L'Organismo si impegna a far conoscere e diffondere i contenuti del Codice ai destinatari mediante trasmissione di copia dello stesso.

L'Organismo si impegna alla trasmissione di copia del Codice Etico ai terzi, accompagnata da una nota esplicativa sui contenuti del documento contenente l'esplicita precisazione che i rapporti attivati/ da attivarsi con l'organismo, comportano l'obbligo da parte degli stessi di uniformare la propria condotta ai contenuti del Codice Etico.

L'Organismo si impegna a far sì che il contenuto del Codice Etico divenga patrimonio comune di tutti i destinatari che operano all'interno di esso e ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché i destinatari stessi diano attuazione.

Comunicazione e rapporti con gli utenti.

L'organismo riconosce l'importanza della comunicazione legata alla complessità della rete di rapporti e relazioni che intrattiene con il mondo esterno, anche in funzione del suo ruolo istituzionale. Da qui l'impegno a sviluppare un sistema di comunicazione che garantisca omogeneità, coerenza, diffusione e correttezza dell'informazione. Il primo interlocutore della struttura è identificato nel cittadino Utente che rappresenta il focus di tutta l'attività dell'organismo di conciliazione.

Pubblicità

L'Organismo si impegna a non effettuare pubblicità e comunicazione i cui contenuti siano ingannevoli e non veritieri, né a utilizzare forme e strumenti di persuasione di tipo scientifico o di altra natura.

Fermo restando quanto indicato al primo comma, per fornire una corretta informativa ad utenti che non conoscono la lingua italiana, l'Organismo FAST LAW, si impegna, ove ritenuto opportuno, a produrre materiale informativo avvalendosi di interpreti e/ o mediatori linguistici.

Diligenza

Nello svolgimento dell'attività di erogazione del servizio di conciliazione, l'Organismo FAST LAW, al pari dei suoi dipendenti, mediatori e collaboratori, si impegna a seguire i canoni di diligenza professionale.

L'Organismo FAST LAW Trapani si avvale di mediatori provvisti di titoli abilitativi all'esercizio della mediazione e riconosciuti dal Ministero della Giustizia ed accreditati presso lo stesso.

I mediatori utilizzati per il servizio di conciliazione devono anche possedere requisiti di onorabilità.

Regalie e omaggi

L'Organismo FAST LAW, i suoi dipendenti, collaboratori e mediatori nell'ambito dell'attività di mediazione rifiutano ogni e qualsiasi forma di regalia, beneficio, vantaggio, utilità od omaggio, a prescindere dalla finalità ovvero dall'importo.

Violazione del Codice Etico

La violazione del Codice Etico da parte del terzo comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'organismo di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore dalla data di adozione dell'atto deliberativo.

Da tale data l'organismo provvede a dare attuazione al piano di informazione e formazione per la diffusione del codice stesso, nonché a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti.

La condivisione dei principi e dei valori etici deve, nell'intenzione dell'organismo, contribuire a creare un valore aggiunto, in grado di favorire il miglioramento continuo della qualità all'interno dell'organizzazione.

Il Codice Etico potrà essere oggetto di aggiornamenti.